

REGOLAMENTO PER LA COMMISSIONE DELLA CASSA ASSISTENZA LAVORATORI BREDA FINCANTIERI APPROVATO NELL'ASSEMBLEA DEL 04/07/1996 E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO IL 20/05/1999

Costituzione e scopi dell'Associazione

Art. 1- E' costituita tra i lavoratori della Fincantieri Breda un'associazione di mutuo soccorso sotto la denominazione di Cassa Assistenza Lavoratori.

Art. 2- L'Associazione, che non ha finalità speculative, si propone:

- a) Il mutuo soccorso con sussidio ai soci per malattia o infortunio che comportino la disattesa del proprio lavoro.
- b) Il pagamento di un contributo alle famiglie dei soci defunti.
- c) Il pagamento di un contributo al socio in caso di morte di un familiare a carico.
- d) Il soccorso finanziario in caso di comprovato bisogno a mezzo di prestiti o sussidi.
- e) Eventuali sussidi per visite specialistiche, medicinali, protesi in genere, cure climatiche (fangoterapia, ecc.) ed interventi specialistici non riconosciuti dall'assistenza sanitaria.
- f) Assistenza scolastica a tutti i soci lavoratori studenti in cifra fissa per grado di studio.
- g) Prestiti ai soci per urgenti necessità economiche.

Art. 3- L'associazione si compone di soci effettivi e soci onorari. Sono soci effettivi tutti i lavoratori dipendenti. Sono soci onorari tutti quelli che offrono una qualsiasi somma ad aumento del fondo sociale senza riceverne alcun vantaggio.

Art. 4- Fanno automaticamente parte dell'associazione come soci effettivi tutti i lavoratori di cui all'art. 3 del presente statuto, dal momento della loro assunzione.

Art. 5- Tutti i soci dovranno versare la quota mensile di € 1,55 ciascuno a partire dalla prima retribuzione e per tutte le mensilità retribuite. Resta facoltà dell'assemblea dei soci deliberare l'aumento della quota mensile in relazione all'aumento del costo della vita ed alle esigenze della C.A.L. Tale delibera vincola solo i soci effettivi.

Art. 6- La qualifica di socio effettivo si perde per causa che determini la risoluzione del rapporto di lavoro.

BILANCIO

Art. 7- Il bilancio comprende l'esercizio dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e sarà presentato ai soci entro il primo semestre dell'anno successivo.

Art. 8- Le entrate sono costituite da:

- a) Una quota di € 1,55 a carico di ciascun socio trattenuta mensilmente sulla retribuzione (13 mensilità)
- b) Da proventi straordinari, lasciti, donazioni, etc.
- c) Interessi su prestiti concessi ed interessi bancari in c/c.
- d) Dall'eventuale residuo attivo del bilancio CRAL per eventuali e reali necessità di bilancio CAL.
- e) Un'ulteriore quota di € 1,55 a carico di ciascun socio effettivo per ogni caso di decesso di un socio dipendente della Fincantieri-Breda STA/MA.
- f) Le entrate per il "fondo di solidarietà" sono costituite da:
 - Donazioni, lasciti ed eventuali d'esercizio;
 - Residui attivi degli esercizi precedenti;
 - Eventuali quote mensili fino a copertura della soglia di rischio, che non deve essere inferiore alla cifra di € 10.330,00.

La somma a disposizione del "Fondo di Solidarietà" è di € 25.000,00 ed è così composta:

€ 12.000,00 circa – donazione della Holland America Line.

€ 13.000,00 – somma parziale dei residui attivi degli esercizi precedenti.

Una volta esauriti tutti i residui attivi sopra indicati e superata la soglia di rischio, si procederà ad una verifica congiunta tra CAL e RSU per valutare se esistano i presupposti all'eventuale recupero automatico della somma necessaria al ripristino del tetto minimo di erogazione del "Fondo di Solidarietà".

Art. 9- Il fondo sociale resterà in deposito presso un istituto bancario e per le operazioni di prelievo avranno mandato di firma almeno 2 dei 4 membri che abbiano funzione di Presidente, Vice-Presidente, Segretario ed Economo Cassiere. La firma del Presidente è indispensabile. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, potrà essere sostituito nella firma da un altro membro della Segreteria.

Art. 10- La R.S.U. ha il controllo della gestione della CAL in quanto rappresentante dei soci.

Art. 11- In caso di scioglimento della CAL il fondo sarà devoluto a favore dei soci dipendenti della Fincantieri-Breda STA/MA.

MODALITA' E CONTRIBUTI DELLA C.A.L.

CASSA ASSISTENZA LAVORATORI

MODIFICATI E APPROVATI NELL'ASSEMBLEA DEL 19/10/2005

a – CURE DENTARIE

Ogni dente sostituito verrà rimborsato con € 100,00 fino ad un massimo di € 1.000,00. Per protesi complete superiori e/o inferiori il rimborso sarà del 50% sulla spesa sostenuta fino ad un massimo di € 1.000,00 (un intervento all'anno). Le spese sostenute dovranno essere documentate da preventivo di spesa e fattura finale con la specifica dei denti sostituiti. Non verranno prese in esame tutte le altre prestazioni dentarie. Per apparecchio odontoiatrico solo per i figli a carico purchè minorenni, il rimborso sarà del 50% della spesa fino ad un massimo di € 300,00.

b – IN CASO DI MORTE DI UN SOCIO

Il contributo alla famiglia sarà di € 4.000,00.

Per la morte del coniuge o di un figlio il contributo sarà di € 2.000,00.

Per la morte di un genitore, purchè si tratti di persona convivente il contributo sarà di € 1.000,00 solo se percepiva la pensione minima.

c – OCCHIALI

Per l'acquisto di lenti correttive, occhiali completi (montatura e lenti) e lenti a contatto, viene corrisposta la somma pari al 50% della spesa sostenuta con un massimo di € 60,00 e non più di un intervento all'anno. Alla presentazione della fattura per l'acquisto degli occhiali deve essere allegata l'attestazione dell'infermeria di stabilimento con la misurazione del "visus" ove presente, in alternativa verrà verificato dalla stessa infermeria il "visus" riscontrato. In caso di aggravamento saranno rimborsati ulteriori € 60,00 con le modalità di cui sopra, la richiesta deve essere comunque documentata da un certificato che comprovi l'aggravamento. Inoltre un contributo massimo di € 26,00 sulla eventuale spesa sostenuta per la visita medica, con certificazione del medico oculista.

d – BUSTI, CINTI ED ALTRI ARTICOLI SANITARI CN PRESCRIZIONE MEDICA:

Il rimborso è del 50%, con un massimo di € 300,00 (un intervento all'anno).

e – SUSSIDIO GIORNALIERO PER MALATTIA : Il sussidio di malattia sarà erogato esclusivamente ai dipendenti soggetti alla decurtazione del 50% o del 100% dello stipendio. Il contributo sarà erogato dopo il 15° giorno consecutivo di assenza, certificato dal medico. Gli importi a tale titolo saranno elevati rispettivamente da € 5,16 a € 10,00 e da € 20,65 a € 30,00 al giorno. Sono esclusi coloro che godono di copertura assicurativa (per esempio a seguito di incidente stradale).

f – CONTRIBUTO PER I LAVORATORI STUDENTI: Il rimborso è di € 78,00 per la Scuola Media Superiore e di € 155,00 per l'Università.

g – PRESTITO: Possibilità di concedere prestiti di € 258,23 (rateizzabili in 5 rate mensili) ai lavoratori solo in via eccezionale con presentazione motivata e documentata richiesta. Disponibilità massima di n. 20 richieste all'anno (un intervento all'anno) con presentazione di modello ISEE.

h – SUSSIDI E/O CONTRIBUTI STRAORDINARI: in data 05/07/1996 si è costituito

un istituto denominato “ FONDO DI SOLIDARIETA’”, avente lo scopo di intervenire **concretamente** nei confronti di quei lavoratori e loro famigliari che si trovino in comprovate difficoltà economiche o in gravi condizioni di salute. Specifiche richieste per operazioni chirurgiche, cure speciali che riguardino anche i famigliari a carico aventi i requisiti di cui al punto “b”, comunque per particolari esigenze non contemplate in questo regolamento, verranno esaminate caso per caso, previa presentazione di tutta la documentazione richiesta dalla commissione deliberante. L'erogazione di eventuali contributi del “Fondo di Solidarietà” è limitata ad un intervento all'anno con un massimo di € 3.873,00.

Per accedere ai contributi i soci devono:

- Presentare le domande presso l'ufficio del Cral entro 60gg. Dalla data di emissione da parte delle strutture sanitarie (medico di base e/o specialista, ULSS e/o strutture convenzionate). E' necessario che alle domande venga allegata la documentazione di spesa (fattura).
- Per l'erogazione di quote per l'assistenza straordinaria, il richiedente si atterrà alle disposizioni del Consiglio del Cral, organo preposto a tale scopo.
- Per erogazione di contributi per occhiali e lenti non verranno più esaminati i certificati ottici ed oculistici che riportano date superiori ai 60 giorni dal momento in cui viene riscontrato da parte dell'oculista l'aggravamento ed il conseguente bisogno di correzioni.

OVVIAMENTE TUTTE LE EROGAZIONI ANDRANNO SUBORDINATE ALLA COPERTURA DI BILANCIO.

La correttezza nel richiedere le erogazioni è un contributo per fa sì che le domande siano velocemente deliberate dalla commissione preposta.

N.B. All'atto della riscossione del contributo, viene consegnata una dichiarazione di responsabilità per oneri deducibili in osservanza delle leggi che regolano la materia.